

Oggetto: Delibera n.22 - Consiglio Accademico del 17 maggio 2024

In data 17 maggio 2024, alle ore 11:00, presso la Direzione del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento, si è aperta la seduta del Consiglio Accademico convocata con nota prot. n. 4494 del 17.05.2024, con il seguente ordine del giorno:

1. Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 – Dottorati di ricerca AFAM – modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni.

Risultano presenti prof. Ilario Giuseppe – Direttore, prof.ssa Costanzo Maria Cristina, prof. Corsi Ferruccio, prof. Rocchino Carlo (on line), prof. Varriano Antonio, prof.ssa Vendemia Rossella (on line), prof. Viti Piero, prof. Crestacci Giacomo (on line), prof. Gabriele Claudio (on line), studentessa Di Vaia Rachele, studente Luciano Mattia.

Punto 1. Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 – Dottorati di ricerca AFAM – modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni.

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento, approvato dal MIUR AFAM con DD.MM. n. 228 del 18/04/2005 e n. 1075 del 11/06/2013;

VISTO il regolamento didattico

VISTO Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 – Dottorati di ricerca AFAM modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni;

all'unanimità dei presenti

Delibera

l'approvazione delle modifiche necessarie al regolamento didattico per conformare il Conservatorio "Nicola Sala" alle nuove linee guida dei **dottorati di ricerca** con l'obiettivo di allineare i programmi agli standard internazionali e migliorare la qualità dell'alta formazione artistica e musicale in Italia.

Il regolamento didattico è modificato con l'integrazione **dall' art. 44 all'art. 48** come segue:

“ TITOLO TERZO - NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

Dottorati di ricerca*

Articolo 44 - Proroga del Corso di Dottorato

1. Proroga della Durata del Dottorato

- *Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024 una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal collegio del dottorato per motivate esigenze scientifiche.*
- *Per ottenere la proroga, i dottorandi devono presentare una richiesta specifica al collegio di dottorato almeno sei mesi prima della scadenza del dottorato, indicando chiaramente le esigenze scientifiche che richiedono la proroga.*
- *Il collegio di dottorato è tenuto a rispondere all'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'istituzione deve assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico dell'istituzione.*

Articolo 45 - Composizione delle Commissioni di Esame per il Conferimento del Titolo di Dottore di Ricerca

1. Commissioni per la Discussione della Tesi di Dottorato

- *Ai sensi dell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, le commissioni per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da almeno tre membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato.*
- *Almeno due terzi dei membri devono provenire da istituzioni italiane o straniere non appartenenti al Conservatorio di Benevento, nel rispetto dell'equilibrio di genere ove possibile, e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle istituzioni AFAM.*
- *La commissione giudicatrice, nel caso di tesi che attengano a materie specifiche può essere integrata da non più di due esperti esterni, anche stranieri, scelti tra enti e strutture pubbliche o private di ricerca.*
- *I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.*

Articolo 46 - Durata e Rinnovo delle Borse di Studio

1. Durata delle Borse di Studio

- *Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, le borse di studio hanno una durata di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente.*
- *Il rinnovo annuale delle borse di studio è subordinato alla verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno*

2. Procedura per il Rinnovo delle Borse di Studio

I dottorandi devono presentare un'istanza di prosecuzione del corso al Collegio di dottorato entro il 30 settembre di ciascun anno, accompagnata per ogni anno successivo al primo da un resoconto dell'attività di ricerca svolta e dei progressi fatti.

- *Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Collegio di dottorato valuta l'attività dei dottorandi per consentirne l'ammissione all'anno successivo.*
- *L'iscrizione all'anno successivo deve essere completata entro il 30 novembre di ogni anno accademico.*

Articolo 47 - Attività Retribuite per i Dottorandi

1. Autorizzazione per lo Svolgimento di Attività Retribuite

- *Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, il collegio del dottorato, può autorizzare i dottorandi a svolgere attività retribuite, previa valutazione della compatibilità delle stesse con il proficuo svolgimento delle attività formative di ricerca e didattiche.*
- *I dottorandi devono presentare una richiesta di autorizzazione al collegio di dottorato entro 30 giorni dalla proposta di svolgere l'attività retribuita, corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione.*
- *Il collegio di dottorato deve rispondere alla richiesta entro 30 giorni, verificando che le attività retribuite consentano l'acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato. Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.*

Articolo 48 - Rappresentanza dei Dottorandi nel Collegio del Dottorato

1. Rappresentanza dei Dottorandi

- *Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024, il collegio del dottorato deve includere una rappresentanza di almeno due dottorandi con potere di voto.*
- *I rappresentanti dei dottorandi sono nominati dalla Consulta degli studenti dell'Istituzione o, unitariamente, dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, entro il 31 ottobre di ciascun anno.*

Il Direttore

Prof. Giuseppe Ilario*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3- comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)

